


COMUNE DI MOGLIANO

(Provincia di Macerata)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2000

IL SINDACO
Gianni Giuli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Cerquetella

SOMMARIO

Pag.

PARTE I **3**

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE **3**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI	3
ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONEE DI AUTORIZZAZIONE	3
ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
ART. 5 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	4
ART. 6 - ISTRUTTORIA	4
ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	4
ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	5
ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 10 - SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	5
ART. 11 - RINUNCIA	6
ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	6
ART. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	6
ART. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	7
ART. 15 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	7

PARTE II **7**

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE **7**

ART. 16 - OGGETTO DEL CANONE	7
ART. 17 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	8
ART. 18 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI	8
ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE	8
ART. 20 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE	8
ART. 21 - RIVALUTAZIONE	10
ART. 22 - ESENZIONI	10
ART. 23 - AGEVOLAZIONI	11
ART. 24 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	11
ART. 25 - SANZIONI	11
ART. 26 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	11
ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	12
ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE	12
ART. 29 - DISCIPLINA TRANSITORIA	13
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE	13

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione.

La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. In particolare alla domanda per le occupazioni edili deve essere allegata copia della concessione edilizia.

ART. 5 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

ART. 6 - ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del settore corrispondente alla

particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
 - spese di sopralluogo
 - deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
2. L'entità della cauzione deve essere pari al 50% dell'importo del canone. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
 3. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi contestualmente al rilascio, il quale provvederà all'espletamento delle pratiche necessarie all'applicazione del canone.

ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

ART. 10 - SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano e del decoro ad insindacabile giudizio del Comune può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. In ogni caso alla modificazione o alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

ART. 11 - RINUNCIA

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

ART. 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

ART. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 14 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ART. 15 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, fermo restando che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

ART. 17 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 18 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate proporzionalmente.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa è determinata su base annua per metri quadrati e per metri lineari. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa è determinata a giorno per metro quadrato o metro lineare.

In occasione di fiere, feste e mercati, escluso quello settimanale è richiesto un contributo fisso per le spese organizzative .

ART. 20 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.
- b) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, il canone è determinato forfetariamente in base al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
- c) Le occupazioni realizzate con tende degli esercizi pubblici e commerciali sono commisurate alla superficie risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Nel caso di occupazione del suolo sottostante la superficie del soprassuolo da considerare è quella risultante dalle sporgenze della tenda stessa.

2. Occupazioni di aree destinate a parcheggio

- a) Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4. Occupazioni con distributori automatici

- a) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi per la distribuzione automatica e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta per ogni apparecchio una tassa annuale nella misura stabilita dall'articolo 29.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti per le occupazioni permanenti. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

a) Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali. È prevista inoltre una tariffa agevolata nel caso in cui l'operatore commerciale opti per il pagamento su base annuale mediante abbonamento. Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti viene altresì prevista una tariffa più alta in considerazione del maggior afflusso di persone.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

a) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

b) Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

c) Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la relativa durata.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

a) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 21 - RIVALUTAZIONE

1. Tutte le tariffe definite dal presente regolamento sono automaticamente rivalutate ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Ulteriori aumenti possono essere definiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti pubblici;

b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

c) le occupazioni effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'Albo Comunale, nell'espletamento delle loro finalità istituzionali, anche durante lo svolgimento di iniziative mirate alla promozione turistica, nonché per le manifestazioni culturali, ricreative e sportive;

d) le occupazioni effettuate per tutte le iniziative comunque patrociniate dall'Amministrazione Comunale;

e) le occupazioni con passi carrabili;

f) le occupazioni di suolo pubblico con le autovetture adibite al trasporto pubblico.

ART. 23 - AGEVOLAZIONI

1. Il canone come determinato dal presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 80 %;
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80 %;
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 80 %.

ART. 24 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta da parte del Comune stesso. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
4. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

ART. 25 - SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 100%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con il suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di $\frac{1}{4}$ della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnativa presso le competenti sedi giurisdizionali.
3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

ART. 26 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal

provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.
4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di novanta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare parte dei procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della struttura organizzativa comunale.

ART. 28 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

A) TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Importi espressi in £/anno per mq

TIPOLOGIA	I^A CATEGORIA
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	34.000
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO	11.300
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	1.500 PER UTENZA

B) TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Importi espressi in £/giorno per mq.

TIPOLOGIA	TARIFFA
OCCUPAZIONE DEL SUOLO	£. 4.100
AREA DI MERCATO	£. 400
AREA DI MERCATO CON ABBONAMENTO ANNUALE	£. 250
AREA PER FIERE E PER FESTE IN GENERE	£. 800
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	£. 150
IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA	£. 500

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo le tariffe giornaliere di cui sopra sono ridotte ad un terzo

CONTRIBUTO FISSO PER SPESE ORGANIZZATIVE

- FIERA ASCENSIONE £. 50.000
- FIERA DEL PATRONO £. 35.000
- FIERA S. CROCE £. 25.000

ART. 29 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, fermo restando che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.